

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

85.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori FORMA ed altri: Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4124)	1104	Senatori ZUCCALÀ ed altri: Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione (Approvata dal Senato) (3350)	1107, 1108
PRESIDENTE	1104	PRESIDENTE	1109
DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	1104	SABBATINI, Relatore	1105
MICHELI PIETRO, Relatore	1104	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
MUSOTTO	1104	Senatori ZUCCALÀ ed altri: Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione (Approvata dal Senato) (3350)	1111
PENNACCHINI	1104	PRESIDENTE	1111, 1112
		CITTADINI	1112
Proposta e disegno di legge (Discussione e approvazione):		DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	1112
Senatore CIFARELLI; Disegno di legge: Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (Testo unificato, approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (4047)	1105	PENNACCHINI, Relatore	1111, 1112
PRESIDENTE	1105, 1106, 1109, 1110	Votazione segreta:	
ACCREMAN	1106, 1107, 1108, 1109, 1110	PRESIDENTE	1113
DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	1109, 1110	Sull'ordine dei lavori:	
MUSOTTO	1108, 1109, 1110	PRESIDENTE	1113

La seduta comincia alle 10,50.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

Discussione della proposta di legge: Senatori Forma ed altri: Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Forma, Sica, Murmura e Coppola: « Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 novembre 1975.

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. La proposta di legge in discussione prevede modifiche delle disposizioni contenute nell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, numero 89, concernenti l'età dei testimoni degli atti notarili, al fine di adeguare tali disposizioni alle recenti norme che hanno fissato la maggiore età a diciotto anni.

L'articolo 1 del provvedimento prevede, infatti, che i testimoni degli atti notarili debbano essere cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

L'articolo 2 reca disposizioni di natura transitoria. Riguardo ad esso devo dire che il testo pervenuto dal Senato non è forse completamente chiaro, in quanto, affermando che la norma contenuta nell'articolo 1 si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, ricevuti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, sembra disporre che solo a tali atti vadano applicate le disposizioni previste dalla proposta di legge.

Dato il ristretto tempo a disposizione a causa dell'incombente fine anticipata della legislatura ed in considerazione del fatto che la volontà del legislatore è in realtà resa dall'articolo 1 con sufficiente chiarezza, non ritengo tuttavia opportuno apportare alcuna modifica all'articolo 2.

Invito quindi la Commissione ad approvare sollecitamente la proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MUSOTTO. Concordo con il relatore.

PENNACCHINI. Nutro alcune perplessità per il fatto che il provvedimento prevede che i testimoni stranieri debbano essere maggiorenni senza tener conto del fatto che tali testimoni, pur avendo compiuto il diciottesimo anno d'età, potrebbero non aver raggiunto la maggiore età in base alla legge del loro paese.

PRESIDENTE. Ritengo che il senso delle disposizioni contenute nell'articolo 1 sia sufficientemente chiaro, in quanto tale articolo dispone che i testimoni stranieri debbano aver compiuto il diciottesimo anno d'età, a prescindere dal fatto che secondo la loro legge nazionale siano o meno maggiorenni.

PENNACCHINI. Purché resti chiarito a verbale che il requisito della maggiore età è richiesto soltanto per i cittadini italiani, mentre per gli stranieri è sufficiente che abbiano compiuto il diciottesimo anno.

PRESIDENTE. Mi sembra che al riguardo vi sia accordo unanime. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. I dubbi espressi dall'onorevole Pennacchini sono risolti dal chiarimento reso dal Presidente.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge e concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, è così modificato:

« I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stra-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

nieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, avvertendo che la Presidenza del Senato ha provveduto alla correzione di un errore tipografico, rettificando gli estremi della citazione della legge del 1975:

ART. 2.

La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, ricevuti successivamente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatore Cifarelli e del disegno di legge: Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (Testo unificato, approvato dalla II Commissione permanente del Senato (4047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Cifarelli e del disegno di legge: « Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea », già approvati in un testo unificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1975.

L'onorevole Sabbatini ha facoltà di svolgere la relazione.

SABBATINI, Relatore. Il testo unificato in discussione riguarda un fenomeno che, se anche negli ultimi tempi non ha avuto manifestazioni così eclatanti o frequenti come in passato, resta indubbiamente uno di quelli più preoccupanti nell'attuale situazione non solo nazionale, ma anche internazionale. Il provvedimento riguarda infatti il fenomeno dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.

Il testo in discussione è il frutto di un approfondito esame condotto, sia in sede di Comitato ristretto sia in riunione plenaria, dalla II Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento, esame che ha condotto alla fusione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Cifarelli e di un disegno di legge governativo.

Anticipo la conclusione della mia relazione, proponendo il voto favorevole al provvedimento, data l'urgenza di colmare una lacuna o comunque di dare un miglior ordinamento a questo settore del diritto penale. Debbo formulare, tuttavia, delle perplessità, anche se nella particolare situazione nella quale il provvedimento viene al nostro esame tali perplessità non possono andare oltre una flebile osservazione. Ancora una volta siamo in presenza di un provvedimento particolare, che non viene inserito in un contesto più organico e armonico. Occorre infatti considerare che il codice della navigazione già contempla analoga materia, ma il progetto di legge non indica la fine che debbono avere alcuni articoli del codice della navigazione — in particolare gli articoli 1138 e seguenti — i quali regolano delle materie abbastanza vicine o analoghe. Il provvedimento reca quindi una regolamentazione che non viene ad essere inserita in un contesto più armonico, come il codice della navigazione.

Queste osservazioni, che dovevano essere evidenziate, nulla tolgono alla validità sostanziale del provvedimento in discussione. Con esso innanzi tutto si dà una più sistematica e completa descrizione della materia. Non ho bisogno di richiamare ai colleghi il testo dell'articolo 1138 del codice della navigazione, che riguarda indifferentemente le navi o gli aerei. L'articolo 1 del progetto di legge fa riferimento ad un caso analogo, ma allarga il concetto e la fattispecie. Esso infatti punisce colui il quale con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo oppure, con violenza, minaccia o frode, commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo. In sostanza viene ampliata la gamma dei reati, la pena inoltre è maggiore rispetto a quella prevista per casi analoghi dall'attuale codice della navigazione o dal codice penale. Si prevede infatti la reclusione da 7 a 21 anni e la

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

Il terzo comma dell'articolo 1 afferma che la pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivino lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si arriva infine alla reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto derivi la morte di una o più persone.

Ripeto che la gamma dei fatti punibili viene ampliata, prevedendo la punizione anche di fatti che avvengano a terra, oltre che in aria. Non c'è più alcuna disposizione precisa al riguardo che può limitare l'applicazione della norma. Si fa riferimento esplicitamente anche a lesioni o a fatti dai quali derivi la morte di chiunque sia in qualche modo colpito dal reato, anche se non si tratti di uno dei passeggeri o dei componenti l'equipaggio.

Nell'articolo 2 è previsto un caso che è stato introdotto dalla Commissione giustizia del Senato dopo un lungo esame, come risulta anche dai lavori preparatori: il danneggiamento a terra delle installazioni relative alla navigazione aerea. Si fa riferimento alle pene previste nell'articolo precedente per colui il quale, al fine di dirottare o distruggere un aereo, danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.

L'articolo 3 del progetto di legge prevede quattro casi specifici nei quali il cittadino o lo straniero che commettano uno dei fatti previsti dagli articoli precedenti è punito secondo la legge italiana. È una casistica precisa, che serve in qualche modo ad eliminare la possibilità che gli autori dei delitti e reati in questione possano sfuggire ai rigori della legge che ci apprestiamo ad approvare.

Mi sembra superfluo dilungarmi oltre su questo argomento: il provvedimento appare certamente consono ad una esigenza oggi particolarmente avvertita, anche se negli ultimi mesi il fenomeno non ha avuto la frequenza che si è avuta qualche tempo fa. Potrebbero essere espresse delle perplessità non tanto sul contenuto degli articoli, quanto sul modo in cui la materia viene disposta e coordinata rispetto alle norme penali vigenti. Nella situazione in cui ci troviamo, comunque, è opportuno che la nostra Commissione approvi oggi stesso il provvedimento, per evitare che

un eventuale scioglimento anticipato del Parlamento rinvii il problema ad una data che senza dubbio potrebbe essere piuttosto lontana. Sarebbe un fatto negativo la mancanza di norme e di disposizioni adeguate, in ordine ad un fenomeno che è sempre estremamente preoccupante e va duramente represso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ACCREMAN. Se avessimo un periodo di tempo maggiore davanti a noi, probabilmente il provvedimento andrebbe rivisto in diversi punti. Non sembra al gruppo comunista che si tratti di un provvedimento legislativo ben scritto, anche rispetto ai risultati che vuole raggiungere. Con il testo attuale può anche accadere che si trasformi un fatto che costituisce un reato tentato in un delitto compiuto. Quando questo è avvenuto, si sono sempre avute le critiche sistematiche della dottrina e degli operatori del diritto. Si potrebbe aumentare la pena, riquilificando un reato che secondo i principi del nostro ordinamento giuridico penale è e rimane un reato tentato. Non è infatti necessario considerare un fatto come un reato compiuto per applicare una pena notevole, in quanto si può punire gravemente anche un tentativo di reato.

Non capisco, poi, per quale ragione al primo comma dell'articolo 1 è previsto che il reato di dirottamento o di distruzione di un aereo sussistono se il fatto è commesso con violenza, minaccia o frode, mentre per quanto riguarda l'impossessamento dell'aereo sono previste soltanto la violenza e la minaccia, e non anche l'ipotesi della frode.

Il terzo comma dell'articolo 1 sancisce che la pena non può essere inferiore ai dodici anni se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri o ai membri dell'equipaggio. Una pena di questa entità risulterebbe giusta, a mio giudizio, se l'ordinamento giuridico e l'interpretazione giurisprudenziale italiani considerassero la lesione personale come viene considerata dagli ordinamenti francese ed inglese, ma non è certo appropriata in rapporto all'interpretazione della nostra giurisprudenza, che indica come lesione personale anche il danno procurato ad un soggetto con l'abrasione di poche cellule dell'epidermide della mano.

A mio giudizio, poi, è un errore l'aver disposto nell'ultimo comma dell'articolo 1 che si debba applicare la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone. L'aver previsto il delitto aggravato dall'evento è infatti in netto contrasto con gli indirizzi delineati in sede di riforma generale del codice penale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, desidero osservare che l'estensione delle sanzioni previste dall'articolo 1 alla fattispecie, obiettivamente più lieve, del danneggiamento delle installazioni a terra non è giustificata dall'entità del reato. Non si può non constatare che di fronte ad un fenomeno criminoso non usuale, quale è quello rappresentato dai delitti contro la sicurezza della navigazione, la risposta repressiva predisposta è quella più punitiva, la risposta del selvaggio che punisce con la pena di morte ogni tipo di reato.

L'articolo 3, inoltre, prevede una casistica che modifica, a mio giudizio, negativamente quanto disposto dall'articolo 7 del codice penale; meglio sarebbe stato, infatti, inserire nell'articolo 7 del codice penale le disposizioni contenute nell'articolo 3 del provvedimento in discussione. Non si sarebbe corso il rischio, tra l'altro, ora presente, che alcune gravi ipotesi di reato che potrebbero evidenziarsi non risultino contemplate dalle norme che ci accingiamo ad approvare.

Per quanto poi concerne, in generale, il problema sistematico, evidenziato dall'onorevole Sabbatini, non credo che converrebbe basarsi su ipotesi formulate in dottrina dagli studiosi del codice della navigazione: la via migliore da seguire era invece quella di inserire la materia in discussione nella riforma della parte speciale del codice penale.

Nonostante tali considerazioni, tuttavia, essendo esclusa la possibilità di rinviare in tempo utile il provvedimento all'altro ramo del Parlamento a causa del probabile imminente scioglimento delle Camere, penso convenga approvarlo ugualmente in via definitiva.

PENNACCHINI. Esprimo anche io parere favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione, in considerazione soprattutto del breve tempo a disposizione cui ha fatto riferimento l'onorevole Accreman.

Desidero, tuttavia, aggiungere alcune osservazioni a quelle espresse dall'onorevole Accreman in merito a questo provvedimento al quale, certamente, se ve ne fosse il tempo, sarebbe necessario apportare alcune modifiche.

Il relatore ha già messo in rilievo come la portata del fenomeno della pirateria aerea sia oggi molto limitata rispetto al passato. Ritengo, però, che sia necessario emanare disposizioni tendenti a reprimere questo tipo di reato sia in previsione di una possibile recrudescenza del fenomeno, sia in adempimento di accordi di natura internazionale.

Nutro alcune perplessità in merito al testo in discussione e desidero illustrarle anche perché rimangano agli atti e possano servire in futuro al legislatore nel caso decidesse di modificare e migliorare le disposizioni che oggi ci accingiamo ad approvare.

Innanzitutto vediamo che ai fini della repressione penale si contempla un duplice fatto, cioè il dirottamento e la distruzione. Certamente si tratta di due fatti molto diversi, anche se ricadenti nella stessa materia, sia nell'attuazione sia nelle conseguenze. Una cosa è dirottare un aereo, il che a volte può essere anche determinato da motivi non così profondamente delinquenziali come spesso avviene, una cosa diversa è distruggere un aereo. Si tratta di due ipotesi diverse. È vero che la pena va dai 7 ai 21 anni, in modo che sia largamente possibile graduarla. Tuttavia, anche se io sono fautore del principio della discrezionalità del giudice, fissare un minimo che deve essere moltiplicato per tre se si vuole arrivare al massimo della pena mi sembra grave dal punto di vista delle determinazioni finali del giudice.

ACCREMAN. La differenza notevole tra il minimo e il massimo è un fatto usuale nella nostra legislazione.

PENNACCHINI. Non faccio questa osservazione soltanto per il progetto di legge in discussione, anche se in questo caso il fatto è giustificato dalla diversa carica di delittuosità delle due ipotesi.

Vorrei anche che venisse chiarito il rapporto tra l'ultimo comma dell'articolo 1 ed il delitto di strage. Se, cioè, muore una persona, sembra che possa trovare applicazione il capoverso dell'articolo 422 del codice penale.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

MUSOTTO. In questo caso non c'è l'intenzione di uccidere.

ACCREMAN. La morte può infatti essere un evento voluto dall'agente.

PENNACCHINI. Ma se nel delitto di distruzione c'è anche la volontà di uccidere, concorre il reato di strage, che è già punito con l'ergastolo. Mi pare allora perfettamente inutile andare a prevedere una pena dai 24 ai 30 anni.

Concordo con quanto ha detto l'onorevole Accreman sull'articolo 2. Per quanto riguarda il numero 4) dell'articolo 3, debbo notare che, se non c'è la richiesta del ministro di grazia e giustizia, l'autore del reato rimane impunito.

MUSOTTO. Se il fatto è stato commesso fuori del territorio italiano, vi è un potere discrezionale del ministro.

PENNACCHINI. Non so se questo sia in armonia con gli accordi internazionali che sono stati stipulati.

MUSOTTO. Rientra nello schema della convenzione di Chicago.

PENNACCHINI. In sostanza, il ministro è arbitro in questo caso della possibilità di punire o meno chi ha compiuto certi atti.

ACCREMAN. Dicevo appunto poco fa che moltiplicare la casistica significa non prevedere delle fattispecie che possono avere gli stessi motivi di punibilità di quelle contemplate dalle norme in discussione.

PENNACCHINI. Non vedo perché non ci dovrebbe essere l'interesse dello Stato a punire una persona che ha distrutto un aereo. Invece affermiamo per legge che questo delitto in Italia può rimanere impunito. Non vorrei che ciò rappresentasse un incentivo a che gli stranieri commettano dei dirottamenti e vengano poi in Italia. Stabilire un principio del genere in una legge mi sembra anomalo.

Queste osservazioni non mi distolgono dal votare a favore del provvedimento.

MUSOTTO. Ho seguito con molto interesse le acute osservazioni degli onorevoli Accreman e Pennacchini. Mi pare che alcuni rilievi possano essere superati. Tecni-

camente l'articolo 1 è formulato in modo ineccepibile. Secondo uno degli schemi comunemente seguiti, l'articolo 1 nella prima parte rappresenta un'ipotesi di delitto a consumazione anticipata. In sostanza, la consumazione si realizza con il tentativo. Successivamente può anche avvenire che si possa realizzare l'evento, oltre all'attività diretta a produrlo. È chiaro che si deve prevedere una pena diversa se si è nella prima fase di consumazione, cioè dell'attività diretta, o se si realizza l'evento. Si interviene sia nella situazione di pericolo sia nella situazione di lesione, ma in quest'ultimo caso con una pena aggravata.

L'osservazione dell'onorevole Accreman sulle lesioni nei riguardi dei passeggeri è esatta. Sarebbe stato necessario specificare, dato che per il nostro codice la lesione si realizza con un'alterazione qualsiasi. Si vuole tuttavia intervenire energicamente nei confronti di un fatto particolarmente allarmante. Non mi pare che possa essere un rilievo tale da incidere sulla validità del provvedimento.

L'ipotesi del delitto aggravato dall'evento, poi, è già prevista dall'attuale codice penale e non l'abbiamo, in definitiva, esclusa neanche nella riforma della parte generale, mettendo in discussione la responsabilità obbiettiva: l'evento deve essere connesso causalmente all'azione. Nessun codice penale che segua rigorosamente il criterio della responsabilità per colpevolezza potrebbe mai prevedere l'esclusione di queste ipotesi che nel nostro ordinamento giuridico, del resto, sono numerose.

Per quanto riguarda le ipotesi previste dall'articolo 2, devo dire che non condivido le osservazioni espresse in merito al fatto che la pena prevista è uguale a quella disposta per le ipotesi indicate nell'articolo 1. Sarà il giudice, esistendo un largo margine tra minimo e massimo della pena, a decidere secondo una propria valutazione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, ritengo che le disposizioni in esso contenute si basino su due criteri, quello territoriale e quello della bandiera, che sono in realtà gli stessi criteri stabiliti dalla convenzione internazionale di Chicago. L'ipotesi dei delitti commessi su un aereo è infatti vicina a quella che riguarda i delitti compiuti su una nave.

L'articolo 3 va considerato in relazione all'articolo 6 del codice penale, che stabilisce che si applica la legge penale italiana

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

a tutti i fatti commessi nel territorio italiano. Si sancisce pertanto che tale legge si applichi altresì anche se il reato è compiuto su un aeromobile immatricolato in Italia, nonché nelle altre ipotesi di cui ai numeri 2, 3 e 4; in quest'ultimo caso, tuttavia, la punibilità è subordinata alla richiesta del ministro della giustizia, analogamente a quanto sancito dagli articoli 10 e 11 del codice penale.

Se ve ne fosse il tempo, certamente, alcune modifiche potrebbero essere apportate al provvedimento in discussione, ma, tenuto conto dell'imminente scioglimento delle Camere, sono favorevole ad una sua definitiva approvazione.

REALE ORONZO. Sono favorevole all'approvazione senza modifiche della proposta di legge pur condividendo alcuni rilievi sollevati dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito.

In particolare, ritengo fondate due delle osservazioni fatte dall'onorevole Accreman: quella relativa alla mancata incriminazione dei fatti fraudolenti diretti all'impossessamento dell'aereo e quella riguardante l'aggravante riferita a lesioni personali, per la quale è prevista una pena non inferiore ai 12 anni di reclusione.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dall'onorevole Pennacchini in merito al punto 4) dell'articolo 3, desidero rilevare che l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute dal punto 4) si determina per sottrazione dell'ipotesi prevista dal punto 4) stesso rispetto a quelle previste dai punti precedenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono state formulate molte osservazioni acute e sono state fornite risposte appropriate. Debbo aggiungere che il Governo è intervenuto più volte al Senato per modificare una normativa, della quale si sente l'urgenza, anche se l'attualità è alquanto scemata dal ridursi degli incidenti di questo genere.

Non debbo ripetere quanto è stato detto mirabilmente dall'onorevole Musotto e dall'onorevole Accreman. Noi abbiamo proposto che si includesse la frode per le ipotesi di fatti diretti all'impossessamento (gli uffici del Ministero insistono ancora per

l'inclusione di tale ipotesi). Dato che l'onorevole Reale l'ha ribadito, debbo riferire perché al Senato è stata tolta, per questa ipotesi, la previsione della frode, che era contenuta nel disegno di legge. C'è stata in proposito un'osservazione del senatore Martinazzoli, il quale ha portato l'esempio di chi, volendo impossessarsi di un aereo, molti mesi prima comincia a preparare dei falsi.

REALE ORONZO. Si tratta di un'ipotesi alquanto lontana.

ACCREMAN. Questa preoccupazione vale anche per l'ipotesi della minaccia: basta agitare soltanto una mano, allora...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La minaccia deve essere seria. Qualsiasi elemento di frode teso all'impossessamento, anche una ipotesi lontanissima da quelle previste con violenza e minaccia, potevano rientrare nella fattispecie. Considerato il principio di legalità, ancora oggi ho delle perplessità ad includere l'ipotesi di atti diretti all'impossessamento mediante frode di un aereo, il quale suscita oltretutto un minore allarme sociale rispetto a quello destato dalle altre fattispecie in esame.

PRESIDENTE. Consideriamo l'ipotesi di alcune persone che, indossata la tuta degli addetti ai servizi, si impossessano dell'aereo, senza compiere atti né di minaccia né di violenza.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È violenza.

ACCREMAN. L'impossessamento può avvenire senza violenza. La frode si ha, ad esempio, quando delle persone si fanno consegnare l'aereo facendosi passare per l'equipaggio. Dove sta la violenza?

MUSOTTO. Costringono gli addetti a farsi consegnare l'aereo. C'è violenza. Non si tratta di frode, ma di un'azione atta all'impossessamento e violenta. È difficile che ci sia un impossessamento con frode. Se quelle persone salgono su un aereo abbandonato sulla pista e partono, non è frode, ma impossessamento con azione violenta.

PRESIDENTE. L'onorevole Musotto ha prima chiarito che il provvedimento con-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

templa dei reati a consumazione anticipata. Se non si verifica l'evento è fondata la preoccupazione del senatore Martinazzoli. Se invece l'azione va in porto, è valida la nostra preoccupazione.

MUSOTTO. L'azione deve suscitare un allarme sociale. Questo si verifica quando vi è violenza per l'impossessamento dell'aereo.

ACCREMAN. Questo argomento vale anche per l'ipotesi della frode. Il raggiungimento di un certo apice di preoccupazione vale per la prima come per la seconda fattispecie. In sostanza l'onorevole Musotto afferma: la frode mirante al dirottamento merita di essere punita in un certo modo, la frode preordinata all'impossessamento non merita di essere punita in questo modo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non desta un allarme sociale tale da comportare la stessa pena.

ACCREMAN. Secondo noi l'allarme sociale sussiste in entrambi i casi e non si capisce perché venga previsto un trattamento disparato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vi è allarme sociale se l'impossessamento è violento. Questa è l'opinione prevalsa al Senato. Sulla base delle osservazioni formulate in quella sede, anch'io avrei qualche perplessità in ordine all'aggiunta dell'ipotesi della frode.

Anche la seconda osservazione è stata discussa al Senato. Sono d'accordo che deve trattarsi di lesioni gravi, se non gravissime.

ACCREMAN. Per un graffio può scattare una differenza di cinque anni di pena obbligatoria. E bisogna aggiungere che può trattarsi anche di lesioni colpose. Perfino una graffiatura colposa può far scattare un aumento obbligatorio di pena da 7 a 12 anni nel minimo: questo è enorme.

MUSOTTO. Non è necessario nemmeno effettuare un'indagine sulla colpevolezza, perché l'articolo dice: « se deriva ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto

riguarda il punto 4) dell'articolo 3, va detto che si tratta in realtà di una deroga agli articoli 9 e 10 del codice penale, giustificata, a mio avviso, dal fatto che l'ipotesi di reato è molto grave.

Concludo, raccomandando l'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dal Senato, data la prevalente necessità di varare in tempo utile il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

(È approvato).

ART. 2.

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 3.

Il cittadino o lo straniero che commette uno dei fatti previsti dagli articoli precedenti è punito secondo la legge italiana, anche nei seguenti casi:

1) quando l'aereo è immatricolato in Italia;

2) quando l'aereo, ovunque immatricolato, atterra su territorio italiano, avendo ancora a bordo l'autore del delitto;

3) quando l'aereo, anche se non immatricolato in Italia, è stato dato in locazione o noleggio ad enti pubblici o privati,

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

italiani o stranieri, od a persone fisiche, domiciliati sul territorio dello Stato;

4) a richiesta del Ministro di grazia e giustizia quando l'autore del delitto si trova comunque sul territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l'estradiizione.

(È approvato).

Il progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Zuccalà ed altri: Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione (Approvata dal Senato) (3350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Zuccalà, Cucinelli, Stirati, Licini, Buccini e Vignola: « Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione », già approvata dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1974.

L'onorevole Pennacchini ha facoltà di svolgere la relazione.

PENNACCHINI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione, già presentata nella scorsa legislatura ed approvata da un ramo del Parlamento, non fu approvata in via definitiva a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere e, ripresentata nel corso dell'attuale legislatura, giunge ora al nostro esame per una definitiva conclusione del suo iter.

Il provvedimento tende a sanare una grave situazione che una serie di scandali hanno evidenziato. Qualche tempo fa è stato infatti necessario aprire una serie di inchieste perché gli uffici della pretura di Roma preposti alle vendite giudiziarie compivano la propria attività arrecando gravi danni ai debitori.

La proposta di legge prevede modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile. L'articolo 1 prevede che il giudice possa disporre che il debitore versi subito solo una parte della somma dovuta e che la restante parte della somma venga versata in rate mensili entro il termine massimo di sei mesi. L'articolo 4 prevede anche che i beni siano liberati

dal pignoramento con il versamento dell'intera somma e che il debitore decada da questo beneficio ove non abbia versato alcuno dei ratei entro il termine stabilito dal giudice, garantendo in questo modo anche gli interessi del creditore.

La proposta di legge in discussione merita, a mio giudizio, il nostro consenso perché tende ad evitare il ripetersi di indebite speculazioni e ad introdurre disposizioni che sono apprezzabili sia sotto il profilo giuridico, sia sul piano morale.

Il provvedimento non ha, per la verità, ricevuto presso l'altro ramo del Parlamento unanimi consensi. Alcune critiche sono state sollevate per il fatto che il termine di sei mesi previsto dall'articolo 1 è apparso ad alcuni troppo lungo. Tali critiche, a mio avviso, non sono fondate; anzi, io ritengo che quanto previsto dall'articolo in questione non provocherà un rallentamento delle procedure ed andrà a vantaggio sia del debitore sia del creditore, il quale attraverso la rateizzazione ha maggiori possibilità di vedere saldato il proprio credito.

Gli articoli 2 e 3 prevedono poi che la liquidazione degli onorari sia limitata ai casi in cui i titoli non abbiano già efficacia esecutiva, disponendo che i professionisti per avere diritto ad ottenere la liquidazione degli onorari debbano avere svolto una reale attività professionale. Tali disposizioni sono opportune, perché è necessario mettere termine una buona volta alle manovre di alcuni professionisti senza scrupoli per accrescere le spese.

Ecco perché, onorevole Presidente, ripeto il mio parere favorevole non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto l'aspetto equitativo e morale, sul provvedimento in discussione e ne raccomando vivamente l'approvazione.

L'ultimo comma dell'articolo 1 afferma: « Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati ». Questo si riferisce ai ratei già pagati. Ora, se un debitore ha pagato i cinque sestieri e non riesce a pagare l'ultimo rateo, i cinque sestieri gli vengono interamente pignorati senza, quindi, che il debitore tragga alcun beneficio del versamento già effettuato. Questo è l'unico punto che potrebbe destare qualche perplessità, ma mi sembra anch'esso accettabile.

Confermo pertanto il mio parere favorevole alla definitiva approvazione del progetto di legge.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CITTADINI. Il gruppo comunista annuncia il proprio voto positivo sulla proposta di legge non solo e non tanto per la previsione dell'articolo 1, che consente di evitare che si creino alcune situazioni veramente gravi, disperate, ma soprattutto perché elimina il ricorso frequente al « decreto ingiuntivo facile », per titoli che di per sé sono esecutivi. Questo ha permesso a tanti di lucrare forse ingiustamente e di premere in modo vessatorio verso il debitore, che già si trova in gravi difficoltà. Qualche perplessità può derivare di fronte a quelle situazioni per le quali è necessario richiedere un decreto ingiuntivo per l'iscrizione ipotecaria. Quell'attività non sarebbe lucrativa, ma sarebbe necessaria. In ogni caso, di fronte ai vantaggi che si hanno, pensiamo che le perplessità siano di poco conto.

Una perplessità di maggiore peso deve essere sollevata a proposito dell'articolo 3, con il quale si reintroduce in parte ciò che si era voluto togliere con l'articolo 2. Si dice infatti che di fronte ad una opposizione al decreto ingiuntivo, il codice deve liquidare non solo gli onorari relativi all'opposizione, ma anche quelli relativi al decreto ingiuntivo. Si potrebbe obiettare che saremmo di fronte ad una volontà defatigatoria di non adempiere i propri impegni; ma perché dobbiamo reintrodurre la condanna a degli onorari, che in precedenza abbiamo ritenuto ingiusta?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'interessato ha la possibilità di opporsi oppure no. Ci si oppone in genere soltanto per prendere tempo.

CITTADINI. Secondo me puniamo questa attività defatigatoria in maniera troppo grave.

PENNACCHINI, *Relatore*. Si stabilisce questo, per scoraggiare le opposizioni infondate.

CITTADINI. Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1 sono d'accordo con il relatore, si tratta di una disposizione accettabile, dato che le rate pagate vengono conteggiate sul compendio venduto e quindi vengono rimborsate.

PENNACCHINI, *Relatore*. Si corre però il rischio di pagare due volte.

CITTADINI. Se ci sono dei residui dalla vendita, le rate già pagate restano del debitore. Spesso dalla vendita il creditore non riesce a ricavare l'ammontare dei suoi crediti, bensì una piccola parte.

PENNACCHINI, *Relatore*. Ho fatto certe affermazioni in difesa del debitore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dopo la relazione, come sempre puntuale, dell'onorevole Pennacchini, il quale ha sottolineato le ragioni del provvedimento, e dopo l'intervento dell'onorevole Cittadini, non ho da dire altro se non raccomandare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

All'articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Con la stessa ordinanza il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di 10 giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.

I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice.

Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sarà depositato in cancelleria, intestato al creditore.

Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati ».

(È approvato).

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già effi-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1976

cacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento».

(È approvato).

ART. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 653 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Senatori Forma ed altri: Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Approvato dalla II Commissione del Senato) (4124):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge: Senatore CIFARELLI; Disegno di legge: Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (Approvati in un testo unificato dalla II Commissione permanente del Senato) (4047):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge: Senatori ZUCCALÀ ed altri: Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relativi alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione (Approvato dal Senato) (3350):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cassamagnago Cerretti Maria Luisa, Cittadini, Coccia, Gargani, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Revelli, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli, Vetrano, Zagari.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Propongo che la Commissione torni a riunirsi domani, alle 10,30, in sede legislativa, per la discussione della proposta di legge n. 3748, concernente l'assunzione di idonei nei concorsi per segretario giudiziario, nonché delle proposte di legge (ove siano tempestivamente assegnate alla Commissione) numero 3306-B, concernente l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, e numero 4499, sui consorzi e le società consortili.

D'intesa con il Presidente della XI Commissione, propongo altresì che le Commissioni riunite giustizia ed agricoltura vengano convocate per le ore 12 di domani per l'esame della proposta di legge numero 3426, recante modifiche alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sulla proprietà coltivatrice.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI